

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE recante “Disposizioni per il rafforzamento e l’adeguamento della capacità di difesa nazionale”.

Capo I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL MINISTERO DELLA DIFESA, OPERAZIONI E
DOMINI EMERGENTI

ART. 1
(Ulteriori attribuzioni del Ministero della difesa)

1. All’articolo 15 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministero della difesa, oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2:

a) svolge i compiti di cui agli articoli 21 e 22;

b) promuove e sostiene iniziative dirette:

1) allo sviluppo e alla valorizzazione della cultura della difesa e, in particolare, del ruolo che le Forze armate svolgono a sostegno della competitività della nazione;

2) alla salvaguardia della memoria storica nazionale, attraverso la conservazione e la valorizzazione dei monumenti e dei sacrari militari».

ART. 2
(Funzionalità dello Stato maggiore della difesa)

1. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 27:

1) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) ha alle dipendenze:

1) un Sottocapo di stato maggiore, da cui dipende lo Stato maggiore della difesa di cui alla lettera a) del presente comma;

2) un Sottocapo di stato maggiore con funzioni operative, il cui incarico è ricoperto dal Comandante di cui al comma 1-bis dell’articolo 29.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Sottocapo di stato maggiore di cui al comma 1, lettera b-bis), numero 1), è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d’armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo e gli è corrisposta l’indennità di cui all’articolo 1818.»;

b) l’articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. – *(Comitato dei Capi)* - 1. Il Comitato dei Capi è il più alto organo di consulenza del Ministro della difesa.

2. Il Comitato dei Capi è composto dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Comandante del Comando operativo di vertice interforze, dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal Segretario generale della difesa e dal Direttore nazionale degli armamenti.

3. I componenti del Comitato dei Capi vi partecipano, nel rispetto delle attribuzioni stabilite dalla legge, per la formulazione delle proposte che il Capo di stato maggiore della difesa sottopone alle decisioni del Ministro della difesa.

4. Le disposizioni regolanti il funzionamento del Comitato dei Capi sono contenute nel regolamento.»;

c) all'articolo 30 le parole: «Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Comando interforze Cyber Intel – Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa»;

d) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. – *(Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida)* - 1. Il Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida, retto da un generale di divisione o gradi corrispondenti delle Forze armate, è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa.

2. Il Centro di cui al comma 1, con il supporto delle componenti operative e dei Centri specialistici e di addestramento, interforze e di Forza armata, svolge le seguenti funzioni:

a) coerentemente con le attribuzioni del Comando operativo di vertice interforze di cui all'articolo 29, definisce, implementa e dirige attività esercitative, estese anche ai livelli interministeriali e inter-agenzia interessati, su scenari complessi orientati anche al contrasto congiunto alla minaccia ibrida, all'integrazione multi-dominio, alla sperimentazione e alla validazione di nuovi concetti operativi, all'ottimizzazione di processi decisionali nonché al supporto e allo sviluppo della dottrina di impiego dello strumento militare;

b) valorizza le esperienze acquisite anche nell'ambito delle missioni internazionali di cui alla legge 21 luglio 2016, n. 145;

c) in coordinamento con le articolazioni interessate, monitora e analizza modalità, tipologie di minaccia ibrida e relativi mezzi di contrasto e contribuisce allo sviluppo della dottrina per gli aspetti militari».

2. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: «Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS)» sono sostituite dalle seguenti: «Il Comando interforze Cyber Intel – Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa» e le parole: «Il RIS» sono sostituite dalle seguenti: «Il Comando interforze Cyber Intel – Reparto informazioni e sicurezza».

ART. 3

(Commissione di vertice interforze)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 165, comma 3:

- 1) dopo le parole: «è presidente della commissione superiore e vice presidente della commissione di vertice» è inserita la seguente: «interforze»;
 - 2) dopo le parole: «quali componenti delle commissioni di vertice» è inserita la seguente: «interforze»;
- b) all'articolo 1034, comma 1, lettera a), dopo le parole: «le Commissioni di vertice» è inserita la seguente: «interforze»;
- c) all'articolo 1035, comma 1, dopo le parole: «le Commissioni di vertice» è aggiunta la seguente: «interforze»;
- d) all'articolo 1036:
- 1) alla rubrica, dopo le parole: «di vertice» è aggiunta la seguente: «interforze»;
 - 2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la valutazione dei generali di divisione e gradi corrispondenti è costituita una Commissione di vertice interforze composta:

 - a) per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, da dieci membri di cui, oltre al Capo di stato maggiore della difesa e al Capo di stato maggiore di Forza armata, fanno parte il Sottocapo di stato maggiore di Forza armata, i Comandanti di vertice dell'area operativa, logistica e della formazione di Forza armata, nonché altri quattro membri delle Forze armate individuati annualmente con decreto del Ministro della difesa tra i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti che ricoprono gli incarichi di Direttore nazionale degli armamenti, Segretario generale della difesa, Sottocapo di stato maggiore della difesa, Comandante del Comando operativo di vertice interforze, presidente del Centro alti studi per la difesa, Vice Direttore nazionale degli armamenti, Vice Segretario generale della difesa, Vice comandante del Comando operativo di vertice interforze e, se appartenenti all'Arma dei carabinieri, direttore della Direzione centrale per i servizi antidroga, direttore della Direzione investigativa antimafia e direttore della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia;
 - b) per l'Arma dei carabinieri da dodici membri di cui, oltre al Capo di stato maggiore della difesa e al Comandante generale, fanno parte il Vice comandante generale, il Comandante delle unità mobili e specializzate, il Comandante del Comando interregionale più anziano, il Comandante del comando delle scuole e il Comandante del comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, nonché altri cinque membri delle Forze armate individuati annualmente con decreto del Ministro della difesa tra i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti che ricoprono gli incarichi di Direttore nazionale degli armamenti, Segretario generale della difesa, Sottocapo di stato maggiore della difesa, Comandante del Comando operativo di vertice interforze, presidente del Centro alti studi per la difesa, Vice Direttore nazionale degli armamenti, Vice Segretario generale della difesa, Vice comandante del Comando operativo di vertice interforze e, se appartenenti all'Arma dei carabinieri, direttore della Direzione centrale per i servizi antidroga, direttore della Direzione investigativa antimafia e direttore della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia»;
 - 3) al comma 2, dopo le parole: «di vertice» è inserita la seguente: «interforze»;
 - 4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Alla Commissione di cui al comma 1, lettera a), oltre ai membri ivi indicati, partecipa:

 - a) l'ufficiale generale più elevato in grado e più anziano dei singoli Corpi dell'Esercito italiano se si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;
 - b) l'ufficiale generale più elevato in grado e più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito italiano, se non ricopre l'incarico di Comandante logistico, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma;

- c) l'ufficiale ammiraglio non appartenente al Corpo di stato maggiore più elevato in grado o più anziano degli altri Corpi della Marina militare, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo;
- d) l'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico o del Corpo di commissariato aeronautico, se la valutazione riguarda gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.
- 2-ter. Alla Commissione di cui al comma 1, lettera b), oltre a membri ivi indicati, partecipa:
- a) l'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo;
- b) l'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo»;
- e) all'articolo 1041, il comma 1 è abrogato;
- f) all'articolo 1094-bis, comma 1, le parole: «della Forza armata di appartenenza» sono sostituite dalla seguente: «interforze»;
- g) all'articolo 1096, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, l'ufficiale, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, deve aver svolto, nel grado non inferiore a maggiore e gradi corrispondenti, uno o più incarichi in ambito interforze, per la durata complessiva di almeno un anno, a decorrere dall'anno 2030, e di almeno due anni, a decorrere dall'anno 2033»;
- h) alla tabella 1:
- 1) al quadro I, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di generale di divisione sono inserite le seguenti parole: «1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033»;
 - 2) al quadro II, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di maggiore generale sono inserite le seguenti parole: «1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033»;
 - 3) al quadro III, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di maggiore generale sono inserite le seguenti parole: «1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033»;
 - 4) al quadro V, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di maggiore generale sono inserite le seguenti parole: «1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033»;
- i) alla tabella 2:
- 1) al quadro I, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di ammiraglio di divisione sono inserite le seguenti parole: «1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di capitano di corvetta a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di capitano di corvetta a partire dal 1° gennaio 2033»;
 - 2) al quadro II, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di ammiraglio ispettore sono inserite le seguenti parole: «1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di capitano di corvetta a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di

servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di capitano di corvetta a partire dal 1° gennaio 2033»;

- 3) al quadro IV, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di ammiraglio ispettore sono inserite le seguenti parole: «1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di capitano di corvetta a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di capitano di corvetta a partire dal 1° gennaio 2033»;
- 4) al quadro V, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di ammiraglio ispettore sono inserite le seguenti parole: «1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di capitano di corvetta a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di capitano di corvetta a partire dal 1° gennaio 2033»;

l) alla tabella 3:

- 1) al quadro I, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di generale di divisione aerea sono inserite le seguenti parole: «1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033»;
- 2) al quadro II, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di generale di divisione sono inserite le seguenti parole: «1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033»;
- 3) al quadro III, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di generale ispettore sono inserite le seguenti parole: «1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033»;
- 4) al quadro IV, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di generale ispettore sono inserite le seguenti parole: «1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033»;

m) alla tabella 4 quadro I, specchio C), nella colonna 6, in corrispondenza del grado di generale di divisione sono inserite le seguenti parole: «1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033».

ART. 4

(Disposizioni di interesse comune delle Forze armate ivi inclusa l'Arma dei carabinieri)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 92-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 92-*ter.* - *(Rappresentanza diretta in giudizio delle Forze armate)* – 1. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza delle Forze armate fino al primo grado di giudizio, instaurato innanzi a qualsiasi giurisdizione, possono essere assunti, a titolo gratuito, previa delega dell'Avvocatura dello Stato conferita su specifica richiesta del Ministero della difesa, da ufficiali delle rispettive Forze armate iscritti in apposito albo, tenuto

dal medesimo Ministero della difesa. L'Avvocatura dello Stato può motivatamente revocare la delega conferita ai sensi del primo periodo.

2. Ferma restando l'assenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione della difesa, gli ufficiali iscritti all'albo di cui al comma 1 possono altresì assumere a titolo gratuito la rappresentanza e la difesa in sede civile e penale del personale delle Forze armate su mandato degli interessati, in relazione a fatti connessi al servizio, limitatamente al giudizio di primo grado, previa autorizzazione della Forza armata di appartenenza, sentita l'Avvocatura dello Stato.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali iscritti all'albo di cui al comma 1 non sono vincolati alla disciplina militare, sono tenuti all'osservanza del segreto professionale, ai sensi degli articoli 200, 201 e 256 del codice di procedura penale, e non sono soggetti all'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. Gli ufficiali di cui al primo periodo, ove in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, sono esonerati dagli obblighi correlati a tale qualifica, limitatamente alla durata delle loro funzioni e alla specifica materia che ne costituisce l'oggetto.

4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita l'Avvocatura dello Stato, sono definite le modalità per il rilascio e la revoca delle deleghe di cui al comma 1, nonché le modalità e i requisiti per l'iscrizione all'Albo ministeriale ivi previsto.

5. Salvo quanto previsto dal presente articolo, l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 non consente, in alcun caso, l'esercizio della professione forense da parte del personale delle Forze armate»;

b) dopo l'articolo 532 è inserito il seguente:

«Art. 532-bis. – (*Risarcimento dei danni subiti da terzi*) – 1. L'azione per il risarcimento di un danno ingiusto cagionato da qualunque fatto commesso, in situazioni eccezionali, da militari nell'esercizio delle proprie funzioni nei teatri operativi in territorio nazionale o all'estero, previsti da disposizioni di legge ovvero autorizzati ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145, è promossa nei confronti dell'Amministrazione della difesa.

2. Se i comportamenti di cui al comma 1 costituiscono reato, l'azione risarcitoria è esercitata congiuntamente nei confronti del militare responsabile e dell'Amministrazione della difesa e, nel caso in cui sia esercitata l'azione civile nel processo penale, è disposta d'ufficio la citazione dell'Amministrazione della difesa in qualità di responsabile civile.

3. Resta fermo il giudizio di responsabilità amministrativa ed erariale nei confronti del militare responsabile del danno, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e delle procedure di cui agli articoli 452 e seguenti del regolamento»;

c) nella sezione III del capo II del titolo II del libro nono, dopo l'articolo 2195-*quater* è aggiunto il seguente:

«Art. 2195-*quinqüies* (*Disposizioni transitorie in materia di risarcimento dei danni subiti da terzi*) – 1. Nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 532-bis, relativi ad azioni risarcitorie per danni ingiusti cagionati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 532-bis, l'Amministrazione della difesa interviene in qualità di responsabile civile accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova»;

d) all'articolo 267, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la sistemazione, manutenzione, riqualificazione, valorizzazione e custodia dei sepolcreti di guerra esistenti nel territorio dello Stato italiano, nonché di quelli esistenti all'estero contenenti salme di Caduti italiani, delle zone monumentali e dei musei militari, ad esclusione di quelli di diretta pertinenza delle singole Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, avvalendosi anche delle strutture di missione dedicate alla valorizzazione dei luoghi della memoria».

ART. 5

(Disposizioni in materia di sistemi militari senza equipaggio a bordo)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 239 sono inseriti i seguenti:

«Art. 239-bis. – *(Navi militari e navi da guerra senza equipaggio a bordo)* - 1. Sono navi militari ai sensi dell'articolo 239, comma 1, le navi senza equipaggio a bordo in dotazione alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, che ne recano i segni distintivi e che sono impiegate da personale militare sottoposto alla disciplina militare.

2. Le navi di cui al comma 1 sono navi da guerra quando sono poste sotto il comando di un ufficiale di Marina militare che ne assume la responsabilità della condotta anche autonoma.

3. Le navi di cui ai commi 1 e 2 sono iscritte rispettivamente nel ruolo di cui all'articolo 239, comma 1, lettera a), e nel quadro del naviglio militare dello Stato, previa certificazione e ammissione alla navigazione rilasciate della competente struttura del Ministero della difesa.

4. Le navi senza equipaggio in servizio governativo non commerciale sono iscritte nel registro previsto dall'articolo 244.

Art. 239-ter. – *(Registro dei mezzi navali militari)* – 1. I veicoli di superficie e subacquei senza equipaggio a bordo, quando costituiscono assetti organici delle navi di cui agli articoli 239, 239-bis, commi 1 e 2, e 244, sono annotati nell'atto di iscrizione delle medesime, previa certificazione per l'ammissione alla navigazione rilasciata della competente struttura del Ministero della difesa»;

b) all'articolo 244, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, in via d'urgenza, l'iscrizione nel registro anche di navi di proprietà non esclusiva delle amministrazioni dello Stato nonché di navi munite di certificazione, noleggiate per lo svolgimento di servizi governativi non commerciali o adibite al trasporto di personale militare o delle Forze di polizia, all'evacuazione di cittadini italiani o stranieri o allo svolgimento di altre funzioni governative»;

c) l'articolo 246 è sostituito dal seguente:

«Art. 246. – *(Sistemi aeromobili militari senza equipaggio a bordo)* - 1. I sistemi aeromobili militari senza equipaggio a bordo sono mezzi aerei a controllo remoto o autonomo, impiegati per le finalità istituzionali dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri per le attività connesse ai compiti militari

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, la classificazione dei sistemi di cui al comma 1 è definita con decreto del Ministro della difesa.

3. Il decreto di cui al comma 2 definisce inoltre:

a) le regole del volo;

b) i titoli aeronautici o abilitanti necessari per la conduzione abbinati alla classificazione recata dal decreto di cui al comma 2;

c) i connessi requisiti psicofisici e percorsi formativi.

4. Le Forze armate e l'Arma dei carabinieri sono responsabili dell'impiego dei sistemi di cui al comma 1. Nei casi di attività operative, in territorio nazionale o all'estero, connesse a situazioni emergenziali, di crisi o di conflitto armato, seguono le regole dell'autorità responsabile a tal fine designata anche in deroga a quanto previsto ai sensi del comma 3, lettera a)»;

d) gli articoli 247 e 248, sono abrogati;

- e) la rubrica della sezione III del capo III del titolo II del libro secondo è sostituita dalla seguente:
«Sistemi militari senza equipaggio»;
- f) all'articolo 676:
1) al comma 1, le parole: «pilotaggio aereo» sono sostituite dalle seguenti: «pilotaggio di aeromobili»;
2) al comma 2-bis, le parole: «pilotaggio aereo» sono sostituite dalle seguenti: «pilotaggio di aeromobili»;
- g) all'articolo 743:
1) al comma 1, le parole: «pilotaggio aereo» sono sostituite dalle seguenti: «pilotaggio di aeromobili»;
2) al comma 3-bis, le parole: «pilotaggio aereo» sono sostituite dalle seguenti: «pilotaggio di aeromobili»;
- h) all'articolo 744, comma 1, dopo le parole: «brevetto di pilota militare o» sono inserite le seguenti:
«del brevetto militare di pilota o»;
- i) all'articolo 746, comma 1, dopo le parole: «brevetto di pilota militare o» sono inserite le seguenti:
«del brevetto militare di pilota o»;
- l) all'articolo 748, comma 1, dopo le parole: «brevetto di pilota d'aeroplano o» sono inserite le seguenti:
«quello militare di pilota o»;
- m) nella sezione II del capo II del titolo I del libro nono, dopo l'articolo 2134 è aggiunto il seguente:
«Art. 2134-bis. – (Sistemi di aeromobili senza equipaggio a bordo in uso alla Guardia di finanza)
- 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e dal decreto del Ministro dell'interno previsto dal medesimo articolo 5, comma 3-sexies, ai sistemi di aeromobili militari senza equipaggio a bordo in uso al Corpo della Guardia di finanza, di cui all'articolo 745 del codice della navigazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246.
2. Il Corpo della Guardia di finanza nell'impiego per le proprie esigenze istituzionali dei sistemi di aeromobili militari senza equipaggio a bordo di cui al comma 1, ne assume la diretta responsabilità e osserva le regole emanate dal Ministero della difesa a presidio della sicurezza del volo.
3. Per i sistemi di aeromobili militari senza equipaggio a bordo di cui al comma 1 in uso al Corpo della Guardia di finanza, le regolamentazioni di cui al comma 3 dell'articolo 246 sono adottate sentito il Comando generale del medesimo Corpo e, in caso di impiego per attività non preordinate alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono riferite alla circolazione aerea».

ART. 6

(Aree operative, addestrative e luoghi di lavoro)

1. All'articolo 184 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non si intendono luoghi di lavoro le aree in cui sono in atto situazioni emergenziali affrontate con l'impiego di assetti militari delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, nonché le aree in cui le Forze armate inclusa l'Arma dei carabinieri, sono impiegate in attività operative e operativo-addestrative in Patria e all'estero, anche al di fuori dalle sedi e dalle infrastrutture di

pertinenza. Nelle aree di cui al primo periodo gli obblighi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si intendono adempiuti se il personale militare ivi impiegato è adeguatamente formato, informato e addestrato per le attività specifiche che è chiamato a svolgere, se le attrezzature, i materiali e gli equipaggiamenti utilizzati sono conformi alle normative di sicurezza e alla loro relativa omologazione e se le attività sono pianificate e condotte nel rispetto delle norme di tutela tecnico-militari indicate dal regolamento».

ART. 7

(Spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa dello Stato e disposizioni in materia di attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa e di personale militare specialista cyber)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«*d-bis*) identifica e periodicamente aggiorna lo spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa dello Stato di cui all'articolo 15-*bis*»;

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art.15-*bis* – (*Spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa dello Stato*) - 1. Lo spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa dello Stato è l'insieme delle infrastrutture informatiche, comprensivo di *hardware*, *software*, capacità, dati, connessioni fisiche e elettromagnetiche, dei sistemi cyber-fisici OT comprensivi di sistemi attuatori di processo, sensori, sistemi di controllo industriale (ICS), apparecchiature mobili dotate di connessione di rete, nonché dei punti di interconnessione, delle rappresentazioni digitali, delle relazioni fisiche, logiche e cognitive stabilite tra essi, entro il quale il Ministero della difesa opera per adempiere ai propri compiti istituzionali anche al di fuori dei confini nazionali.

2. Lo spazio cibernetico di interesse nazionale di cui al comma 1 è identificato e periodicamente aggiornato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *d-bis*)»;

c) all'articolo 26, comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis*) è autorità cyber del Ministero della difesa, responsabile dell'organizzazione, preparazione professionale, approntamento e impiego del personale cyber interforze;

c-ter) concorre a garantire, anche in tempo di pace, coerentemente con le attribuzioni dello strumento militare, la tutela degli interessi strategici nazionali connessi alla difesa dello spazio cibernetico di interesse nazionale, anche attraverso la pianificazione e la condotta di operazioni cibernetiche in Patria e all'estero;

c-quater) emana direttive a carattere interforze concernenti la difesa dello spazio cibernetico di interesse nazionale, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i dati raccolti ed elaborati in ambito Difesa, lo spazio elettromagnetico nei limiti in cui è di interesse delle Forze armate, nonché in materia di reclutamento, preparazione professionale, approntamento e impiego del personale destinato alle unità cibernetiche interforze;

c-quinquies) provvede, per esigenze straordinarie, non programmate e di elevata priorità, connesse alla necessità di elevare di prontezza operativa di unità cibernetiche nell'ambito dei compiti istituzionali delle Forze armate, all'impiego operativo dei fondi del settore del funzionamento, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza;

c-sexies) è responsabile unico dei dati del Ministero della difesa ed esercita poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza nelle aree tecnico-amministrativa, tecnico-operativa e tecnico-

industriale in materia di impiego, condivisione, gestione, qualità e sicurezza dei dati, nonché delle connesse architetture e infrastrutture tecnico-logistiche. Ulteriori disposizioni specifiche sono demandate al regolamento»;

d) nel libro quarto, titolo V, capo V, dopo la sezione IV è inserita la seguente:

«Sezione IV-bis

Personale militare specialista cyber

Art. 974-bis. – (*Istituzione del brevetto di “Specialista Cyber Militare”*) – 1. Il Capo di stato maggiore della difesa, quale autorità cyber ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera c-bis), rilascia il brevetto di “Specialista Cyber Militare” al personale militare che:

a) ha superato i corsi formativi di elevato livello tecnico ai sensi degli articoli 971, 972, 973 e 974, allo scopo istituiti presso il Ministero della difesa;

b) risulta, previo accertamento, in possesso di elevate competenze specialistiche nel settore cyber.

2. Con decreto del Ministro della difesa, in relazione ai ruoli e ai profili di carriera e di impiego del personale militare, sono definiti gli specifici livelli di qualifica del brevetto di cui al comma 1, le modalità di rilascio, i requisiti per il mantenimento nonché i casi di sospensione e di decadenza.

3. Fermo quanto previsto dal decreto di cui al comma 2, il Capo di stato maggiore della difesa, con proprio provvedimento:

a) stabilisce gli iter formativi per il conseguimento dei brevetti di cui al comma 1, tenuto anche conto dei profili professionali e delle qualifiche già in corso di validità;

b) definisce le modalità di accertamento e assegnazione del livello di qualifica;

c) dispone il ritiro ovvero la sospensione temporanea del brevetto.

Art. 974-ter. – (*Ferma per il personale cyber*) – 1. Il personale militare in possesso del brevetto di cui all’articolo 974-bis è vincolato a una ferma di cinque anni, aggiuntiva rispetto ad altro periodo di ferma eventualmente in atto, a decorrere:

a) dalla data di inizio dei corsi specialistici di cui all’articolo 974-bis, comma 1, lettera a). Il vincolo della ferma di cui al comma 1 non sussiste in caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso;

b) dalla data del rilascio del brevetto per i casi di cui all’articolo 974-bis, comma 1, lettera b).

2. Il personale di cui al comma 1, alinea, compresi gli ufficiali generali o gradi corrispondenti e gli ufficiali superiori, in possesso del brevetto di cui all’articolo 974-bis in corso di validità, al termine del periodo di ferma previsto al medesimo comma 1, è ammesso, a domanda, a un’ulteriore ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte.

Art. 974-quater. – (*Indennità per il personale in possesso di brevetto di “Specialista Cyber Militare”*) – 1. Al personale militare in possesso del brevetto di cui all’articolo 974-bis in corso di validità, impiegato presso reparti, comandi e unità cibernetiche individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, è riconosciuta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, un’indennità cyber.

2. Ai fini della corresponsione dell’indennità di cui al comma 1, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti criteri di assegnazione, modalità applicative, misure economiche e condizioni di revoca o sospensione.

3. L’indennità di cui al comma 1:

a) non è cumulabile con l’indennità supplementare prevista dai commi 16 e 17 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56;

b) è cumulabile con le indennità operative previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, nonché con quelle definite a seguito delle procedure di contrattazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e dall’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;

- e) nel capo II del titolo IV del libro sesto, dopo l'articolo 1804 è aggiunto il seguente:
«Art. 1804-bis. – *(Incentivi al personale in possesso del brevetto di “Specialista Cyber Militare”)* – 1. Al personale militare di cui all'articolo 974-ter, comma 2, è assicurata, per ciascun biennio di ferma volontaria ivi previsto a cui risulta effettivamente ammesso, un'indennità incentivante il cui importo e le cui modalità di corresponsione sono definiti con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
- f) dopo l'articolo 1816 è inserito il seguente:
«Art. 1816-bis. – *(Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori cyber militari)* – 1. Gli incentivi di cui all'articolo 1804-bis si applicano anche agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori che svolgono incarichi con connotazione cyber, in possesso del brevetto di Specialista Cyber Militare di cui all'articolo 974-bis in corso di validità».

Capo II

SEMPLIFICAZIONI E ATTIVITA' NEGOZIALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

ART. 8

(Disposizioni in materia di valutazioni ambientali per i progetti in materia di difesa nazionale e per le esigenze della difesa e della sicurezza energetica nazionale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 6, comma 10:
- 1) al primo periodo, le parole: «i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per» sono soppresse;
 - 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i progetti o le parti di progetto aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il Ministro della difesa, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della presente parte, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare il suddetto obiettivo»;
- b) dopo l'articolo 8-bis è inserito il seguente:
«Art. 8-ter. – *(Commissione tecnica per le valutazioni ambientali per le esigenze della difesa e della sicurezza energetica nazionale – VIA e VAS)*. – 1. Il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III della presente parte è assicurato dalla Commissione tecnica per le valutazioni ambientali per le esigenze della difesa e della sicurezza energetica nazionale di cui all'articolo 356-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel caso di progetti o parti di progetto di cui ai commi 2 e 3, lettera b), del medesimo articolo 356-bis».
2. Nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 356 è inserito il seguente:
«Art. 356-bis. – *(Commissione tecnica per le valutazioni ambientali per le esigenze della difesa e della sicurezza energetica nazionale)*. – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 358 e dalla normativa vigente in materia di esclusione dalle valutazioni ambientali, è istituita, presso il Ministero della difesa, la Commissione tecnica per le valutazioni ambientali per le esigenze della difesa e della sicurezza energetica nazionale.
2. La Commissione tecnica di cui al comma 1 assicura il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per lo svolgimento dei procedimenti:

a) di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) per i progetti o le parti di progetto aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, sia che si tratti delle infrastrutture rientranti nelle categorie di cui all'articolo 233, comma 1, del presente codice, che delle singole infrastrutture di cui all'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236;

b) di VIA per i progetti o le parti di progetto relativi all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) sui beni del demanio militare e sui beni demaniali e patrimoniali a qualunque titolo nella disponibilità del Ministero della difesa, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità ivi previste.

3. Restano di competenza:

a) della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i progetti o le parti di progetto relativi alla realizzazione degli impianti FER le cui aree di intervento:

1) ricadono in aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

2) ricadono in zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione firmata a Ramsar, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

3) ricadono nei siti della "Rete Natura 2000";

4) sono sottoposti a consultazione transfrontaliera ai sensi degli articoli 32 e 32-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) della Commissione tecnica di cui al comma 1, anche nei casi di cui alla lettera a), i progetti o parti di progetto relativi all'installazione di impianti FER che risultino conformi a piani o programmi già sottoposti a VAS con esito positivo, ai sensi degli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei quali siano state valutate le alternative localizzative e gli impatti cumulativi degli interventi previsti su aree nella disponibilità del Ministero della difesa.

4. La Commissione tecnica di cui al comma 1 è composta da venti componenti, inclusi il presidente e il segretario, di cui sei appartenenti al Ministero della difesa e, di questi, quattro scelti tra gli appartenenti alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, con competenze tecniche in materia ambientale o di tutela del territorio; due nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della cultura. I restanti componenti sono scelti fra professori ordinari di università, ricercatori e tecnologi del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), o altri enti di ricerca statali.

5. I componenti di cui al comma 4 sono nominati con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e restano in carica tre anni, rinnovabili una sola volta consecutivamente. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al presente comma. Ai componenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 è corrisposto un compenso determinato ai sensi del comma 7, nel limite massimo di quello spettante ai componenti delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ridotto del 15 per cento, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

6. Ai procedimenti previsti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Qualora i procedimenti siano avviati dal Ministero della difesa, la copertura delle citate tariffe potrà essere assicurata anche per il tramite della società Difesa servizi spa.

7. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione tecnica di cui al comma 1 per lo svolgimento dei procedimenti di cui ai commi 2 e 3, lettera b), nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto compatibili e

ove non derogate, e del libro secondo, titolo VII, capo II, del presente codice e sono definiti i costi di funzionamento e i compensi per i relativi componenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 5.

8. Ai costi di funzionamento e ai compensi di cui al comma 7 si provvede nell'ambito del quadro economico dei progetti o delle parti di progetto di cui ai commi 2 e 3, anche per il tramite della società Difesa servizi spa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera *b*) e 2 si applicano ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione ambientale strategica (VAS) per i quali la presentazione dell'istanza sia presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 356-bis, comma 7, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, introdotto dal comma 2 del presente articolo.

ART. 9

(Misure di efficientamento in materia di alloggi di servizio e dismissioni di beni immobili)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nel libro secondo, titolo II, capo VII, dopo la sezione IV è aggiunta la seguente:

«Sezione IV-bis
Indisponibilità degli alloggi di servizio

Art. 299-bis. – *(Norme comuni)* – 1. Agli alloggi di servizio di cui alle sezioni I e II del presente capo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 337-sexies del codice civile»;

b) all'articolo 307, comma 7, dopo le parole: «di servizi» sono inserite le seguenti: «nonché di lavori».

ART. 10

(Disposizioni relative ai programmi del Ministero della difesa e alla cooperazione con altri Stati)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 536:

1) al comma 3, alinea, la parola: «impegni» è sostituita dalle seguenti: «limiti massimi»;

2) al comma 4:

2.1) la parola: «ma» è soppressa;

2.2) dopo la parola: «esercizi» sono inserite le seguenti: «con legge di bilancio ovvero»;

2.3) dopo le parole: «finanziamenti integrativi» sono inserite le seguenti: «e modifiche dei limiti massimi di spesa»;

b) all'articolo 536-bis, comma 1, dopo le parole: «difesa e sicurezza, procede» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con il Direttore nazionale degli armamenti, per gli aspetti di competenza in materia di politica industriale nazionale ed europea,»;

c) all'articolo 537-ter:

1) al comma 1:

1.1) le parole: «, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'economia e delle finanze,»;

1.2) dopo le parole: «supporto tecnico-amministrativo per» sono inserite le seguenti: «la realizzazione di opere infrastrutturali, per»;

1.3) le parole: «anche in uso alle forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «, direttamente o per il tramite di filiali o società controllate all'estero,»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I-bis.* Nel rispetto della neutralità finanziaria di cui al comma 1, è autorizzata l'istituzione di una contabilità speciale per la gestione dei flussi finanziari relativi all'attività contrattuale effettuata per conto degli Stati esteri richiedenti. Al fine di agevolare la cooperazione con Stati esteri, è consentita la permuta di sistemi d'armamento, materiali e servizi con le prestazioni offerte dall'industria nazionale in favore dei predetti Stati».

ART. 11

(Misure relative alle evidenze di prova effettuate in centri esterni al Ministero della difesa)

1. Nel capo III del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 544-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 544-*ter.* – *(Riconoscimento delle evidenze di prova effettuate in centri esterni al Ministero della difesa)* – 1. Il Ministero della difesa, ogniqualvolta il ricorso ai propri centri di *test* non risulti compatibile con le tempistiche delle esigenze operative ovvero di supporto all'industria di settore quale elemento competitivo, può riconoscere, ai fini di qualificazione, omologazione e certificazione, tramite le proprie articolazioni competenti, i risultati delle attività di prova svolte in centri di *test* esterni all'Amministrazione della difesa, accreditati in accordo agli *standard* e alle normative nazionali e internazionali applicabili allo specifico settore. Le articolazioni competenti possono altresì procedere al riconoscimento delle evidenze di prova, sulla base delle procedure e degli *standard* già approvati dalle medesime articolazioni.

2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 le articolazioni competenti agiscono in attuazione degli indirizzi impartiti dal Direttore nazionale degli armamenti».

ART. 12

(Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare)

1. Nella sezione II del capo III del titolo III del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 620-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 620-*ter.* *(Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare)* – 1. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca scientifica e tecnologica per la difesa, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare (FIRSTM) a sostegno delle attività di ricerca tecnologica e di sviluppo sperimentale. La dotazione iniziale del FIRSTM, a decorrere dall'anno 2027, è pari a 10.000.000 di euro.

2. Il FIRSTM è destinato alla concessione di finanziamenti nella forma di contributo.

3. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, sono definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del FIRSTM.

4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».

ART. 13

(Disposizioni in materia di attività negoziale del Ministero della difesa)

1. All'articolo 233, comma 1-ter, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «delle procedure di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 76, comma 2, lettera c), sulla base di atto motivato dell'autorità di vertice di Forza armata, e».

2. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 136, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la prontezza operativa dello strumento militare, in deroga all'articolo 99, commi 1 e 2, del presente codice, le stazioni appaltanti del Ministero della difesa possono comunque procedere all'aggiudicazione e alla stipula dei contratti, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'assenza delle cause di esclusione. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sull'assenza delle clausole di esclusione. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità»;

b) all'articolo 140, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1-quater. Ai fini dell'applicazione delle procedure previste dal presente articolo, secondo le disposizioni dell'articolo 233, comma 1-ter, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, costituisce circostanza di somma urgenza anche il verificarsi di eventi idonei a compromettere o a mettere in pericolo la continuità operativa delle infrastrutture destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale, di cui al medesimo articolo 233».

3. Al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «il dialogo competitivo» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto all'articolo 18-bis»;

b) all'articolo 18, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettera d), le modifiche in corso d'esecuzione, previste dall'articolo 120, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, possono essere effettuate in deroga al limite previsto dal comma 2 del medesimo articolo 120»;

c) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. – *(Sviluppo di capacità, prodotti e servizi innovativi)* – 1. Al fine di conseguire capacità operative caratterizzate da innovatività di impiego, tramite lo sviluppo e l'evoluzione di prototipi, anche mediante metodologia di sviluppo agile, e conseguente produzione e acquisizione di sistemi o parte di sistemi caratterizzati da rapida obsolescenza di impiego, le

stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 75 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In tal caso, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 3 del presente decreto, fissandone preventivamente gli importi e la durata:

- a) appositi meccanismi di accelerazione in favore degli operatori economici partecipanti alla procedura;
- b) successivi cicli di sviluppo e di acquisizione».

ART. 14

(Disposizioni in materia di valorizzazione degli asset del Ministero della difesa)

1. All'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

- a) al comma 1, la parola: «correlate», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «correlati»;
- b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti: «, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 62 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
- c) al comma 6:
 - 1) la lettera *f*) è abrogata;
 - 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«*f-bis*) le modalità con cui la società, ai sensi del codice civile, può costituire una o più società e assumere partecipazioni e interessenze in società e imprese che prestano servizi o svolgono attività di supporto tecnico-amministrativo connessi o strumentali alle attività proprie. Nelle società costituite ai sensi della presente lettera, i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo di Difesa servizi spa;*f-ter*) le modalità e i vincoli per l'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati»;
- d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«*6-bis*. Le operazioni di cui al comma 6, lettere *f-bis*) e *f-ter*), ove prevedano oneri a carico della finanza pubblica, sono autorizzate dal Ministro della difesa, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica»;
- e) al comma 10:
 - 1) dopo le parole: «, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa» sono inserite le seguenti: «e di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse le autorità indipendenti e le società pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche»;
 - 2) le parole: «, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «, da impiegare secondo le modalità previste dal citato articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Capo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

ART. 15
(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), pari a 330.470 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), pari a 1.186.096 euro per l'anno 2027, a 1.943.483 euro per l'anno 2028, a 2.729.451 euro per l'anno 2029, a 3.586.870 euro per l'anno 2030, a 4.480.015 euro per l'anno 2031, a 5.373.160 euro per l'anno 2032, a 6.230.579 euro per l'anno 2033, a 7.052.272 euro per l'anno 2034, a 7.838.240 euro per l'anno 2035 e a 8.574.192 euro a decorrere dall'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, pari a 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.